

## **ELIMINARE GLI OSTACOLI NELL'ACCESSO DEGLI STRANIERI AGLI ALLOGGI PUBBLICI**

Numerose leggi regionali (Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli, Toscana, Abruzzo, ecc.) prevedono che possano accedere agli alloggi pubblici solo coloro che non possiedono un immobile in proprietà **in nessun Paese del mondo**.

In relazione a tale requisito, talune amministrazioni Regionali e Comunali hanno introdotto l'obbligo, per i soli cittadini extra UE, di produrre, *“in sede di verifica dei requisiti di accesso, la documentazione di cui all'art.3, comma 4, del DPR 445/00 che attesti che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedono alloggi adeguati nel Paese di provenienza”* (così, ad esempio, l'art. 7 del Regolamento della Regione Lombardia n. 4/2017)

Ciò ha comportato la non ammissione o cancellazione dalle graduatorie di molte famiglie straniere, anche in condizione di grave bisogno.

ASGI, che ha già avviato contenziosi in materia davanti a vari Tribunali, denuncia la ingiustizia e la illogicità di tali previsioni per numerosi motivi.

In particolare:

- In molti casi lo straniero non può ottenere la documentazione richiesta per l'assenza di una autorità competente; in altri casi la può ottenere solo a costi impossibili da affrontare per una famiglia a basso reddito.
- L'onere di documentazione nei termini sopra indicati crea una disparità di trattamento tra italiani e stranieri in quanto tutti i residenti in Italia, siano essi italiani e stranieri, sono obbligati a denunciare alla Agenzia delle Entrate le proprietà immobiliari all'estero ai fini IVIE (imposta sul valore immobili all'estero; art. 19 co. 13, D.L. 201/11 conv. in L. 214/11) ma solo per gli stranieri la presenza o assenza di tale denuncia viene considerata di per sé insufficiente e dovrebbe essere integrata dagli ulteriori documenti.

- Poiché in tutte le Regioni l'accesso agli alloggi ERP è condizionato a un determinato reddito ISEE, i Comuni dispongono già di un documento, rilasciato sulla base delle informazioni in possesso della Agenzia delle Entrate, che attesta la sussistenza o meno di proprietà all'estero (si veda l'art. 10 comma 7 lettera *m*), DPCM 159/13 che impone di indicare in sede ISEE anche gli immobili all'estero)
- L'onere di documentazione non realizza peraltro neppure lo scopo perseguito dalle leggi regionali perché la documentazione richiesta con riferimento al solo paese di cui lo straniero è cittadino e ai soli stranieri non consente di accertare che l'interessato non posseda un immobile in altri paesi (l'italiano in costa azzurra o lo straniero in un paese confinante al suo): per non dire poi che vi sono molti stranieri (quasi un milione, complessivamente) che non “provengono” da nessun Paese essendo nati in Italia mentre vi sono italiani che “provengono” dall'estero, essendo nati e cresciuti in un paese straniero e poi venuti in Italia; sicché la distinzione per nazionalità è davvero illogica.

Ora, a questa situazione ingiusta e irragionevole ha posto parziale rimedio il DM 21.10.2019 che ha indicato i soli 19 paesi nei quali è possibile ottenere da una “autorità competente” la documentazione attestante la esistenza o inesistenza di immobili in proprietà.

Tale DM riguarda il reddito di cittadinanza, ma – come risulta dalle premesse - attesta “*gli Stati o territori nei quali **non è possibile** acquisire la documentazione ...., con particolare riferimento al patrimonio immobiliare, sulla base della assenza o incompletezza dei sistemi di registrazione formale degli immobili privati in registri immobiliari*”.

Dunque, nei paesi non indicati dal DM (che sono quasi tutti quelli cui appartengono gli stranieri residenti in Italia) **non è possibile** richiedere documenti attestanti l'inesistenza di immobili. L'accertamento compiuto dal Ministero conferma che la richiesta a tutti (e solo) gli stranieri riguarda **una prestazione impossibile**.

E' altamente illogico che la pubblica amministrazione possa mettere in discussione un diritto fondamentale della persona quale il diritto alla casa (tutelato anche dall'art. 34 Carta dei diritti fondamentali) per la mancanza di un documento che la stessa pubblica amministrazione riconosce essere impossibile da reperire: sarebbe un vero e proprio attacco ai diritti indegno di un paese civile, tanto più in quanto finirebbe per gravare soprattutto sui soggetti più deboli.

ASGI ribadisce quindi la richiesta al Governo di modificare il DPR 445/00 nel senso di escludere la richiesta di documentazione aggiuntiva per gli stranieri ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate e alla casa. In attesa di tale modifica, chiede che le Regioni e le Amministrazioni Comunali pongano rimedio a questa irragionevole situazione e che pertanto limitino sin d'ora la richiesta di documenti aggiuntivi all'ISEE ai soli paesi non compresi nell'elenco di cui al predetto DM.

A cura del servizio antidiscriminazione